REGOLAMENTO (CEE) N. 1653/79 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1979

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2826/77, che istituisce un modulo di dichiarazione di transito comunitario utilizzabile in un sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 983/79 [2], in particolare l'articolo 57,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2826/77 della Commissione, del 5 dicembre 1977 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 607/78 [4], ha istituito un modulo di dichiarazione di transito comunitario utilizzabile in un sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che reca le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 526/79 [6], ha previsto la possibilità di apporre o di prestampare, sul modulo di dichiarazione del transito comunitario, un timbro speciale, qualora si ricorra alla semplificazione delle formalità effettuate negli uffici di partenza ;

considerando che la casella riservata al timbro dell'ufficio sul modulo previsto dal regolamento (CEE) n. 2826/77 è troppo esigua per consentine l'apposizione o la prestampa ; che, di conseguenza, è necessario prevedere un timbro speciale adatto a tale modulo ;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso del comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2826/77 è modificato come segue :

a) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

In deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77 gli Stati membri possono consentire, in caso d'utilizzazione di un sistema di trattamento elettronico o automatico delle informazioni, che la dichiarazione di transito comunitario sia redatta su un formulario conforme al modello fissato in allegato I, invece d'essere redatta su formulari conformi ai modelli di cui agli allegati I e II di detto regolamento ».

b) È inserito il seguente articolo :

« *Articolo 4 bis*

Quando viene impiegato un modulo corrispondente al modello stabilito all'allegato I per effettuare una dichiarazione di transito comunitario nel quadro dell'applicazione del titolo IV, sezione II, del regolamento (CEE) n. 223/77, il timbro speciale di metallo è prescritto dall'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, può, in deroga a questa disposizione, essere conforme al modello riportato nell'allegato II.

In questo caso, le menzioni da far figurare nel riquadro "registrazione" del formulario dovranno essere il nome dell'ufficio di partenza, il numero del documento e la data ».

c) Nell'allegato, dopo il termine « allegato », va aggiunta la cifra « I ».

d) L'allegato del presente regolamento dev'essere aggiunto come allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

---

(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 123 del 19. 5. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 333 del 24. 12. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 83 del 30. 3. 1978, pag. 17.
(5) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
(6) GU n. L 74 del 24. 3. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979.

Per la Commissione

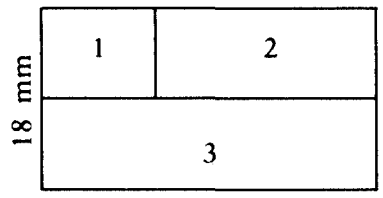
Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

ALLEGATO

ALLEGATO II

TIMBRO SPECIALE



1. Stemma dello Stato membro
2. Autorizzazione
3. Spedizioniere autorizzato